



COMUNICATO UFFICIALE N. 17 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 11/A della F.I.G.C., inerente la convocazione dell'Assemblea Elettiva della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A

L'Assemblea Elettiva della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è convocata per il giorno 22 luglio 2020 alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 18.00 in seconda convocazione.

Vista l'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 si procederà, eccezionalmente, in modalità telematica e con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verifica dei poteri
3. Elezione del Presidente dell'Assemblea
4. Elezione del Membro del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale in rappresentanza delle società che partecipano alle attività di calcio Sperimentale

SI DISPONE

il deposito di eventuali deleghe a mezzo posta elettronica certificata entro il termine perentorio di lunedì 20 luglio 2020, ore 18.00, all'indirizzo PEC dcps@pec.figc.it

SI PUBBLICA

il Regolamento dell'Assemblea Elettiva di cui all'Allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di competenza delle società della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (sezione sperimentale), affiliate alla FIGC. Intervengono altresì all'Assemblea il Presidente dell'Assemblea, il Segretario dell'Assemblea e il Presidente o un componente delegato della Corte Federale di appello.
2. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e ad impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali. Non è possibile delegare altre società in propria rappresentanza.

Art. 2

Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 3 comma 3 delle Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, l'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno i 4/5 (quattro/quinti) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di voto).
2. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea, l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione.
3. Il Presidente o un componente delegato della Corte Federale di appello, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 3

Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge per la direzione dei lavori il Presidente, con votazione palese.
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario dell'Assemblea, designato dal Presidente stesso.

Art. 4

Presentazione delle Candidature

1. Le candidature all'elezione di Membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle Società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, sezione Sperimentale, sono state depositate come da Circolare n. 3 del 06/03/2020.

Art. 5

Oggetto e modalità di votazione e di scrutinio

1. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione le candidature a Membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle Società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, sezione Sperimentale, presentate nel rispetto delle disposizioni in essere.
2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con strumentazione elettronica.
3. Qualora si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
4. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 6

Maggioranze deliberative per l'elezione del Membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle Società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, sezione Sperimentale

1. Ciascuna società può votare per un solo candidato.
2. Viene eletto a Membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle Società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, sezione Sperimentale, il candidato che acquisisce il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di due o più candidati, si procede al ballottaggio
4. Nella votazione di ballottaggio, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti l'Assemblea aventi diritto di voto. Tuttavia, se al momento di procedere al ballottaggio rimane un unico candidato, il Presidente proclama l'elezione a Membro del Consiglio direttivo in rappresentanza delle Società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, sezione Sperimentale, di tale unico candidato senza necessità di procedere alla votazione di ballottaggio.

Art. 7

Ulteriori poteri del Presidente dell'Assemblea

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari previste dalle Norme di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Art. 8

Impugnazioni delle delibere assembleari

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.